

Sentenza n. 1941/2025 pubbl. il 08/06/2025

RG n. 529/2024

Sentenza n. cronol. 965/2025 del 08/06/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

Dott. Vincenza Totaro

Presidente

Dott. Raffaella Genovese

Consigliere relatore

Dott. Rosa Del Prete

Consigliere

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato in grado di appello alla udienza del 15.05.2025 la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 529/2024 r. g. sez. lav., vertente

T R A

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliato in Aversa presso lo studio dell'Avv. Paolo Galluccio, dal quale è rappresentato e difeso

Appellante

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli presso la sede regionale dell'Inps per la Campania e rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Vincenzo Di Maio, Nicola Di Ronza e Gianluca Tellone

Appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 12.04.2023 innanzi al Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza – ~~XXXXXXXXXX~~ convenne in giudizio l'Inps esponendo di aver lavorato per conto e alle dipendenze del predetto Ente, presso diverse sedi (e da ultimo presso l'Agenzia Napoli Centro), con inquadramento nella cat. C - Posizione 4, dal 29.08.1988 sino all'11.11.2022, data in cui gli era stato intimato il licenziamento senza preavviso con determinazione n.61/22 (ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 11, comma 1 con l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 43 comma 9, punto 2, e comma 10 del CCNL 2019 - 2021 Comparto Funzioni Centrali) per aver effettuato massivi e ripetuti accessi, non autorizzati, alle banche dati dell'Istituto, con particolare riferimento ad anagrafiche pin, riguardanti anche utenti residenti al di fuori del bacino d'utenza della sede di sua appartenenza, abusando in tal modo della sua qualità di dipendente Inps.



Dedusse la propria estraneità ai fatti addebitatigli, l'irritualità del procedimento disciplinare con particolare riferimento ai principi di immediatezza e specificità della contestazione, l'insufficienza e/o inidoneità dei mezzi di prova raccolti a suo carico nell'indagine istruttoria nonché la carenza di proporzionalità tra fatti addebitati e sanzione irrogata.

Chiese, pertanto, volersi dichiarare l'illegittimità, inefficacia e nullità del licenziamento impugnato e per l'effetto ordinare all'Istituto di reintegrarlo nel posto precedentemente occupato, condannando il predetto datore di lavoro al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento fino al momento dell'effettiva reintegrazione; in subordine, rideterminare la sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Il tutto con vittoria di spese del giudizio.

Costituitasi, controparte eccepì la sussistenza dei fatti addebitati, deducendo la sussistenza della giusta causa di licenziamento e concludendo per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.

Con sentenza n.5486/2023, pubblicata in data 02.11.2023, il primo giudice rigettò il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello la parte soccombente con ricorso depositato l'08.03.2024, chiedendo a questa Corte – previo accertamento dell'illegittimità del licenziamento - l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.

Si è costituito l'Istituto appellato, eccependo l'infondatezza dell'appello e concludendo per il rigetto dell'odierno gravame con conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese e competenze del giudizio.

All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., la presente causa è stata decisa come da dispositivo trasmesso telematicamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno appello non merita accoglimento e va pertanto rigettato.

Con il primo motivo d'appello ~~Genove~~ censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure non ha ritenuto sussistente l'irritualità del procedimento disciplinare sia per mancanza di immediatezza di esso sia per mancanza di specificità della contestazione.

In particolare, eccepisce che la contestazione contrariamente a quanto stabilito dal giudice di primo grado, non è avvenuta in data 26.07. 2022, ma a tutto voler concedere, in data 23.06.2022 quando il ~~Genove~~ era stato interrogato sui fatti oggetto della successiva contestazione, tenendo conto comunque che già in data 16.06.2022 era



iniziato l'accertamento ispettivo da parte degli Ispettori Dottori Quaranta Francesco e Cagnoli Francesca Romano.

Eccepisce, altresì, che il suo interrogatorio era stato effettuato senza alcuna formale convocazione preventiva sui motivi e/o ragioni di essa, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.

Tali doglianze non sono fondate.

Previamente giova ricordare i fatti storici - pacifici tra le parti - relativi al procedimento disciplinare che ha poi condotto al licenziamento di **[REDACTED]**.

Con email del 14.06.2022 la Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione (di seguito DC TII), nella persona del dott. Mario Cilla, aveva segnalato alla dott.ssa Agnese Piccolo, Dirigente pro-tempore della Funzione Ispettiva, accessi massivi effettuati ai dati personali di utenti residenti al di fuori dell'area provinciale di competenza dell'Agenzia Napoli-Centro ove il **[REDACTED]** prestava la sua attività lavorativa, dando in tal modo avvio alle indagini ispettive necessarie ad acquisire la piena conoscenza dei fatti. Le suddette indagini - che hanno comportato il coinvolgimento a più riprese della DC TII, l'interessamento del Direttore pro tempore della Filiale metropolitana di Napoli dott. Giuseppe Maddaluna, l'interrogazione delle dott.sse Germana Perrotta e Rita Amelia dell'Agenzia di Napoli-Centro, l'interrogazione del dipendente, l'estrazione l'esame e l'incrocio di dati - si sono concluse in data 30.06.2022.

In data 05.07.2022 la Dirigente pro-tempore dell'Ispettorato, dott.ssa Agnese Piccolo, ha trasmesso la segnalazione disciplinare all'UPD, nel rispetto del termine di 10 giorni, dalla piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, previsto dall'art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

L'istruttoria ispettiva, che ha portato alla piena conoscenza dei fatti di rilevanza disciplinare, si è conclusa dunque in data 05.07.2022 con la redazione della relazione denominata inchiesta n.560.

In particolare, l'Ufficio Ispettorato con nota n.0000396 del 05.07.2022 ha trasmesso all'UPD la relazione ispettiva (inchiesta n.560) concernente l'esito degli accertamenti effettuati e l'UPD, ha poi provveduto a notificare al dipendente la contestazione di addebito in data 26.07.2022, nel rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 55 bis, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall'art. 13 del D.lgs. n.75 del 2017.

L'11.11.2022 l'UPD, nel rispetto del secondo termine di 120 giorni dalla contestazione, ha poi concluso il procedimento disciplinare.

Ricostruiti i fatti, si rammenti che in materia di licenziamento disciplinare la Corte di Cassazione ha più volte affrontato la questione del "*dies a quo*" per la legittima contestazione dell'addebito, in relazione alle indagini istruttorie interne o esterne



all'azienda, ritenendo che il termine per la contestazione disciplinare decorra dal momento in cui l'organo competente per il procedimento disciplinare, spesso l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD), riceve una "notizia di infrazione" sufficientemente dettagliata da consentire l'avvio corretto del procedimento.

Questo principio è stato ribadito di recente dalla Suprema Corte secondo cui il termine per la contestazione va calcolato dal momento in cui l'UPD riceve gli atti dal responsabile della struttura, contenenti informazioni tali da permettere l'avvio del procedimento disciplinare, nel nostro caso il 05.07.2022 (Cass. n.26936 del 17 ottobre 2024), potendo il datore di lavoro svolgere controlli al fine di accertare comportamenti illeciti a tutela di soggetti terzi (gli interessati, le cui informazioni personali sono inserite nella banca dati) (Cass. 7272/2024).

Nella specie, quindi, non era obbligatoria alcuna comunicazione preventiva al dipendente del fatto che l'Inps stesse esercitando un doveroso controllo – non sull'operato dei suoi dipendenti – ma sulla regolarità degli accessi alla banca dati (Cass.n.7272/2024).

Ed infatti, il ricorrente in data 23.06.2022 veniva legittimamente interrogato, in fase di indagini ispettive, senza la necessità di una formale convocazione preventiva che lo mettesse al corrente dei motivi e/o ragioni della convocazione.

Legittimamente, poi, il ricorrente riceveva in data 26.07.2022 la contestazione della condotta addebitatagli, facente riferimento all'interrogatorio effettuato al ricorrente in data 23.06.2022 alle ore 10.55, senza per tale ragione incorrere nella violazione del principio di specificità della contestazione nè del diritto di difesa del lavoratore.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che la contestazione disciplinare *"deve contenere le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, la condotta addebitata"* con la precisazione che *"l'accertamento relativo al requisito della specificità, riservato al giudice di merito, va condotto considerando che in sede disciplinare la contestazione non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale né si ispira ad uno schema precostituito, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano il rapporto esistente tra le parti, sicché ciò che rileva è l'idoneità dell'atto a soddisfare l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass.23771/2018; che cita, a sua volta, Cass.nn.6099/2017; 4622/2017; 3737/2017; 619/2017; 6898/2017; 10662/2014; 27842/2009)"* (Cass.n.7272/2024).

Invero, nella specie, il diritto di difesa dell'appellante non è stato leso dalla parte datoriale a fronte delle seguenti circostanze, ampiamente provate dalla documentazione versata in atti dall'Inps: nella lettera di contestazione sono state riportate le risultanze dell'istruttoria ispettiva, la tabella riepilogativa degli accessi massivi e sequenziali ai dati



di utenti con Identità Digitale eseguiti dal 16.02.2022 al 13.06.2022, i chiarimenti forniti dalla DCTII; è stato dato al dipendente un ampio preavviso fissato per la convocazione in contraddittorio a sua difesa (50 giorni); è stato trasmesso il fascicolo disciplinare al rappresentante sindacale del [REDACTED], in data 02.08.2022 con l'invio, tra gli altri documenti, sia del LOG fornito dalla DC TII recante sequenza cronologica e tipologia di tutti gli accessi riconducibili alla matricola del dipendente, con evidenziati in giallo i contestati accessi massivi e sequenziali alle anagrafiche PIN, sia dei dati estratti dalla procedura di rilevazione delle presenze in servizio dei dipendenti nel periodo febbraio/giugno 2022.

Dunque, la contestazione disciplinare per cui è causa non solo risulta tempestiva ma si presenta conforme, altresì, al canone della specificità.

Ciò detto, nel merito l'appello è infondato essendo stati provati i fatti di cui alla contestazione disciplinare e al provvedimento di licenziamento e non essendo, di contro, stata provata l'alternativa ricostruzione proposta da [REDACTED].

Infondata appare la censura dell'appellante secondo cui la documentazione posta a base delle indagini investigative si presenta completamente laconica e approssimativa. A riguardo, parte appellante deduce, in primo luogo, che il File "Allegato relazione 560.pdf" a pag. 4) faccia riferimento ad uno sconosciuto file denominato "LOG [REDACTED] NA 10048000_20220101-0613 sh.xlsx".

Invero, come precisato dall'Inps e verificato da questa Corte, il predetto file contiene gli stessi dati visualizzabili nel file "Allegati relazione ispettiva n 560 2022 del 05 07 2022", trasmessi al dipendente in data 02.08.2022 e comprendenti altresì l'elenco delle sessioni di accesso VDI (cfr. doc.3 memoria in appello).

Parimenti non presenta alcuna rilevanza la censura di parte appellante secondo cui l'Inps non avrebbe dato risposte esaustive sul reale responsabile degli accessi, non avendo fornito, tra l'altro, alcuna copia forense volta a dare attendibilità ai denunciati accessi.

In via preliminare, si osserva che il ricorrente nel corso dell'audizione con gli ispettori centrali del 23.06.2022, non ha contestato la sussistenza degli accessi rilevati, limitandosi ad affermare di non aver *"effettuato le attività in questione. Presumo che qualcuno si sia introdotto abusivamente nel mio pc e abbia effettuato tale attività"* (cfr. pag. 7 sentenza primo grado).

Ciò detto, si rammenti che il [REDACTED] non era affidatario di una postazione mobile assegnata dall'Inps, ma svolgeva la sua attività lavorativa con un pc di sua proprietà (cfr. dichiarazione sopra riportata del Fellico nonché dichiarazioni del responsabile dell'area dott. Mario Cilla), connesso alla rete Inps attraverso il sistema VDI (Virtual Desktop Infrastructure) (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'area dott. Mario Cilla).



Va da sé che, essendo il computer di proprietà del dipendente, l'Istituto non avrebbe potuto accertarne l'integrità soprattutto alla luce del fatto che il [REDACTED] già in sede di audizione a sua difesa (cfr. verbale seduta del 14.09.2022) non ha portato con sé il proprio pc al fine di porlo a tempestiva disposizione dell'organo disciplinare e poi in nessuna altra sede ha provveduto a consegnare il predetto dispositivo per far verificare le asserite intrusioni da parte di terzi.

Da qui anche l'impossibilità per l'Inps di redigere una tempestiva copia forense degli accessi effettuati dal dipendente, risultanti secondo l'appellante solo sulla base di un elenco PDF di tali accessi non idoneo a garantirne autenticità e conformità.

Quest'ultima contestazione non coglie nel segno non solo perché non è accompagnata da una ricostruzione alternativa dei fatti che invece emergono dalla documentazione prodotta in giudizio, ma anche perché l'attendibilità di tale elenco è supportata dalla circostanza che l'accesso al sistema VDI è avvenuto mediante l'immissione della password di rete del dipendente in aggiunta ad una One Time Password (OTP) che viene generata da un dispositivo fisico personale in dotazione (chiavetta) o da una APP installata su un solo smartphone associata in modo esclusivo all'identità del dipendente, sistema di autenticazione a due fattori, autenticazione c.d. forte, che tra l'altro rende altamente improbabili eventuali furti di identità.

Non si dimentichi, inoltre, che il sistema obbliga i dipendenti a sostituire a cadenze periodiche ravvicinate le credenziali d'accesso (cfr. dichiarazioni del responsabile dell'area dott. Mario Cilla).

Ne consegue altresì l'irrelevanza della censura secondo cui non è stato eseguito il procedimento volto ad identificare la posizione fisica da cui sono stati effettuati gli accessi tramite gli indirizzi IP utilizzati.

Invero, l'imputazione degli accessi al Fellico è avvenuta – come già detto - sulla base delle credenziali di accesso utilizzate.

La conoscenza dell'IP utilizzato non è dirimente per identificare l'autore degli accessi quanto invece lo sono le credenziali a due fattori utilizzate per l'accesso al sistema VDI, potendo in tal modo l'operatore accedere da qualsiasi postazione collegata ad internet. Per quanto sopra riferito, la Corte ritiene che i fatti addebitati a [REDACTED] risultino adeguatamente dimostrati, con conseguente assolvimento dell'onere della prova incombente su parte datoriale e ciò sulla scorta della documentazione fornita dall'Inps nonché delle risultanze delle indagini istruttorie, dalle quali è emerso, tra le altre cose, un dato indiziario di non poco rilievo e precisamente che successivamente alla data del 23.06.2022, data in cui gli Ispettori riferirono al Fellico gli accessi abusivi rilevati, il sistema di sicurezza non ha più rilevato accessi non autorizzati, i quali erano stati effettuati, tutti, da uno stesso pc denominato DESKTOP-8P2PAPE.



Tra l'altro, le allegazioni di parte ricorrente sono rimaste sfinite di adeguata dimostrazione e pertanto non sono state tali da escludere l'imputabilità della condotta contestatagli.

In particolare, al fine di contestare le circostanze poste alla base del provvedimento espulsivo nonché provare l'estraneità ai fatti contestati, l'appellante ha prodotto in giudizio, fin dal primo grado e richiamato nell'odierno grado, l'elaborato peritale del Dott. Paolo Beltrami, afferente alle indagini digitali forensi sugli accessi non autorizzati derivati da richieste di utenze di competenza territoriale diversa.

Le conclusioni di tale elaborato non possono trovare accoglimento alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica prodotta, fin dal primo grado, dall'Inps (doc.31 memoria in appello).

Dal report elaborato per l'Inps dalla DC TII (c.d. LOG), recante la sequenza cronologica e la tipologia di tutti gli accessi riconducibili alla matricola di pertinenza del ricorrente, emerge che, dopo avere effettuato l'accesso al sistema VDI con l'utenza personale e l'OTP (che si inserisce una sola volta al momento dell'accesso alla piattaforma VDI e non già ad ogni consultazione) l'operatore provvede a cliccare sul pulsante "Gestione utente", ad inserire il codice fiscale dell'utente interessato e ad avviare la ricerca ottenendo tutte le informazioni dell'utente in pochi secondi, ampiamente compatibili, con i 15-25 secondi rilevati nella perizia del Dott. Paolo Beltrami.

Dunque, la Corte ritiene che correttamente il giudice di prime cure abbia deciso sulla scorta del predetto report elaborato per l'Inps dalla DC TII, rigettando l'istanza di nomina di c.t.u. avanzata dall'appellante.

Sul punto giova ricordare che la consulenza tecnica d'ufficio è lo strumento utilizzato dal giudice, in qualunque momento del giudizio, per ottenere nozioni specialistiche su dati tecnici di particolare complessità o per svolgere indagini che richiedono competenze specifiche, ma non è un mezzo di prova e come tale è sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice.

Pertanto considerato che la c.t.u. serve solo per integrare le conoscenze del giudice in materie particolarmente tecniche o che richiedono nozioni scientifiche complesse, laddove il giudice sia già in possesso di tali informazioni, può benissimo farne a meno.

Di recente, la Suprema Corte ha così statuito: *"il giudice, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio". Egli infatti "può ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali"* (Cass.ord. n. 13603/2024).

Sulla stessa scia sono anche i precedenti della medesima Corte secondo cui il giudice è infatti il "perito dei periti" (*iudex peritus peritorum*) e ciò comporta non solo che questi, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di



nominare un consulente d'ufficio, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni della perizia se sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche (Cass. ord.n.14759/2007; Cass ord.n. 30733/2017).

Infine, non meritano accoglimento le altre censure sollevate dall'appellante alla sentenza impugnata con l'odierno gravame.

Non si comprende che rilievo potrebbe assumere ai fini dell'odierna decisione la circostanza secondo la quale l'Inps abbia presentato denuncia penale contro ignoti per gli stessi fatti addebitati al lavoratore, successivamente licenziato.

Invero, la denuncia penale contro ignoti, prodotta in giudizio dall'Inps, porta il Prot.Inps.5100.01/08/2022.0576781 dell'01.08.2022 (all.12 memoria in appello) mentre il lavoratore è stato licenziato in data 11.11.2022, a conclusione delle indagini ispettive svolte in fase di procedimento disciplinare.

E sul punto, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, nessuna contraddizione può evincersi dalle dichiarazioni rese in primo grado, in sede di libero interrogatorio delle parti del 06.06.2023, dal dott. Giuseppe Maddaloni, procuratore speciale dell'Inps, solo perchè ha dichiarato che: *"...in relazione alla vicenda che ha interessato il sig. [REDACTED] l'INPS ha sporto denuncia querela e so che attualmente è pendente dinanzi alla Procura di Napoli..."*, in quanto lo stesso non ha riportato alcun riferimento alla responsabilità personale del Fellico riferendosi per l'appunto ad una generica denuncia-querela, anteriore al licenziamento di quest'ultimo.

Inoltre, a seguito delle risultanze dell'udienza di primo grado del 06.06.2023, l'Inps, previa autorizzazione del giudice di prime cure, ha depositato la risposta inviata dalla Procura di Napoli che afferisce alla denuncia penale presentata nel 2022 per l'appunto contro ignoti, *"pp 538608/22 mod 44 RG PM Onorati pendente al 19.05.2023"* e a nessun'altra asserita denuncia successiva.

Ed ancora, per stabilire la fondatezza dell'addebito mosso al lavoratore, assume rilievo – ad ulteriore sostegno di quanto finora argomentato - la circostanza che il ricorrente, contrariamente a quanto in realtà accaduto (cfr. processo verbale del 14.09.2022 recante l'audizione del [REDACTED]), durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, avrebbe dovuto presenziare alla sua audizione portando con sé il pc personale utilizzato per l'attività lavorativa resa da remoto, mettendolo immediatamente a disposizione per le dovute verifiche.

Non solo ciò non è avvenuto, ma dagli atti del procedimento emerge che il lavoratore non abbia comunque provveduto immediatamente a consegnare il pc al Giudice di prime cure e/o alla Polizia Postale per far verificare le asserite intrusioni di terzi, né risulta che



abbia sporto denuncia avverso i presunti terzi che, a suo dire, si sarebbero introdotti nel suo PC (cfr. verbale di audizione del lavoratore con gli Ispettori centrali del 23.06.2022). Del tutto infondata è, infine, la censura con la quale l'appellante eccepisce il malfunzionamento dei sistemi operativi e informatici, malfunzionamento verificato e confermato, a suo dire, dal Tecnico Informatico Elio Ventrella nonché dalla Dirigente Angela Fucilitti, sentiti in sede di audizione disciplinare.

Invero, dalle dichiarazioni del Vetrella non si ricava l'indicazione di una tipologia di malfunzionamento che avrebbe interessato il sistema, tale da avere una qualche rilevanza nell'odierno giudizio.

In merito, poi, alla deduzione secondo cui la dirigente Fucilitti avrebbe affermato che *"...già dal 2019 vi erano state delle falle nel sistema informatico di sicurezza tant'è che il sistema INPS era stato violato più volte"*, si osserva che essa risulta priva di riscontro (cfr. verbale di audizione).

Conclusivamente, la Corte ritiene provata l'illecita e grave condotta contestata a **[REDACTED]**, consistita in accessi massivi e sequenziali, nel periodo dal 16.02.2022 al 13.06.2022, alla visualizzazione dei dati di utenti con Identità Digitale per la quasi totalità residenti al di fuori dell'ambito di competenza territoriale dell'Agenzia in cui il ricorrente operava (cfr. log Inps) e non riconducibili ad esigenze di servizio (cfr. dichiarazioni Germana Perrotta e dott.ssa Rita Amelia), il tutto in violazione del combinato disposto dell'art. 11, comma 1 con l'art. 14, comma 1, del vigente Regolamento di disciplina, che trova riscontro nell'art. 43 comma 9, punto 2, e comma 10 del CCNL 2019 - 2021 Comparto Funzioni Centrali.

Inoltre, deve ritenersi proporzionata la sanzione espulsiva rispetto ai fatti contestati, tenuto conto in generale della violazione dei basilari doveri di diligenza e fedeltà del dipendente pubblico nonché, in particolare, della sensibilità dei dati trattati dal dipendente, della posizione rivestita dallo stesso, il cui contegno reca un marcato disvalore sociale, nonché del particolare ambito organizzativo in cui si sono svolti i fatti. Si rammenti infatti quanto correttamente osservato dal giudice di prime cure secondo cui l'Inps svolge attività di rilevante interesse pubblico, che non può non riflettersi sui doveri imposti ai dipendenti dell'Istituto medesimo, i quali sono pertanto tenuti ad assicurare la massima affidabilità non solo nei confronti del datore di lavoro ma anche degli utenti.

Dunque, presentando l'addebito *de quo* i requisiti di illiceità e gravità che giustificano il recesso per giusta causa, risulta definitivamente compromesso il rapporto fiduciario tra le parti, con conseguente impossibilità di prosecuzione del loro rapporto di lavoro.

In definitiva, alla luce delle riferite motivazioni e assorbita ogni altra questione, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado.



Sentenza n. 1941/2025 pubbl. il 08/06/2025
RG n. 529/2024
Sentenza n. cronol. 965/2025 del 08/06/2025

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore del solo appellato Inps Napoli in euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e spese come per legge;
- da atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art.13 1 quater DPR n.115/2002, come introdotto dall'art.1 comma 17 L.n. 228/2012.

Napoli, 15/5/2025

Il Consigliere relatore
Dott. Raffaella Genovese

Il Presidente
Dott.Vincenza Totaro

